

## Lezione 7

(A) Realtà sovradiocesane, tra tradizioni e funzionalità di governo.

Le espressioni originarie del ministero episcopale volute immediatamente dal Signore sono il collegio episcopale, il papa e i singoli uffici episcopali (principalmente quello di vescovo diocesano), uniti nei rapporti di comunione gerarchica tra di loro.

Da tempi lontani nella vita della Chiesa si son verificati rapporti “regionali” tra Chiese locali e specialmente tra vescovi in ordine alla collaborazione, la condivisione e anche, limitatamente, ad un governo in qualche modo condiviso per causa di elementi comuni (rito, area geografica, nazione-stato, problemi simili, coincidenza con distretti statali, ecc.)

Queste realtà sovradiocesane hanno una natura molto diversa tra di loro:

- Chiese *sui iuris* orientali. Le Chiese cattoliche di rito orientale o Chiese *sui iuris* orientali sono **Chiese in piena comunione con la Santa Sede che conservano le proprie tradizioni cristiane orientali** in merito alla spiritualità, alla liturgia, a qualche sottolineatura teologica, e alla normativa canonica e disciplinare, che le distinguono dalla Chiesa latina. Oltre alla Chiesa latina esistono oggi 22 chiese *sui iuris*.

- Provincia (e regione) ecclesiastica, con vescovo metropolita a capo: Le **Chiese particolari più vicine** sono riunite in province ecclesiastiche, delimitate da un territorio determinato, affinché venga promossa un’azione pastorale comune e affinché vengano favoriti in modo più adeguato i mutui rapporti dei Vescovi diocesani (cfr. c. 431.1 CIC).

- Concili provinciali e plenari (non universali o generali): Il concilio provinciale è una **riunione** per il coordinamento pastorale tra le diverse Chiese particolari della medesima provincia ecclesiastica (cfr. c. 440 CIC); il concilio plenario, è un **riunione** per il coordinamento pastorale di tutte le Chiese particolari della medesima Conferenza Episcopale (cfr. c. 439 CIC). In generale, in queste riunioni i vescovi hanno voto deliberativo (particolarmente per svolgere la funzione legislativa, che appartiene comunque al concilio); i chierici e altri fedeli partecipanti hanno voto consultivo. Molti concili provinciali risalgono ai tempi antichi della Chiesa e sono stati decisivi per risolvere questioni molto importanti della vita della Chiesa sia a livello dottrinale che disciplinare.

- Conferenza episcopale: La Conferenza Episcopale, organismo di per sé permanente, è **l’assemblea dei Vescovi** di una nazione o di un territorio

determinato, i quali esercitano congiuntamente alcune funzioni pastorali per i fedeli di quel territorio, per promuovere maggiormente il bene che la Chiesa offre agli uomini, soprattutto mediante forme e modalità di apostolato opportunamente adeguate alle circostanze di tempo e di luogo, a norma del diritto (c. 447 CIC).

(B) Le chiese *sui iuris* orientali: tipologia, organi sinodali.

Le 22 Chiese *sui iuris* orientali accomunano circa 18 M di fedeli (Ucraina 4.5; Siro Malabarese 4.2; Maronita 3.5; Melkita 1.6); molti di loro versano in **grande difficoltà** (Ucraina, Eritrea, Siria, Irak, ecc., con situazione di migrazione forzata). Nella maggior parte vivono all'interno di paesi con molti cristiani ortodossi. Quindi rappresentano minoranze non sempre ben viste anche per l'origine "uniata" delle comunità cattolica (separata della comunità ortodossa nei secoli XVII-XVIII) e per una visione negativa dell'autorità del Papa. Queste Chiese portano con sé **grandi ricchezze** di fede e di cultura che spesso risalgono ai tempi più antichi della Chiesa.

Gli elementi più rilevanti delle Chiese *sui iuris* dal punto di vista giuridico esprimono certi gradi di **autonomia di governo** (che nell'ambito latino spesso sono competenza della Sede apostolica o del Papa esclusivamente). Per queste Chiese è stato promulgato nel 1990 da san Giovanni Paolo II il **Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (CCEO)**, parallelo al Codice di Diritto Canonico del 1983 per la Chiesa latina (CIC).

Alcune specificità a livello di governo:

- Scelgono il Capo della Chiesa *sui iuris*. Dipende dal tipo di Chiesa *sui iuris* (ce ne sono principalmente tre secondo il grado di autonomia). Nelle Chiese patriarcali il Patriarca riceve dal Papa la *comunione* (non è l'Eucaristia bensì un atto di unione nella fede comune); nelle Chiese Arcivescovili maggiori, l'Arcivescovo Maggiore deve ricevere la *conferma* dal Papa; nelle Chiese metropolitana *sui iuris* il Metropolita è *nominato* dal Papa sulla base di una terna di candidati.

- Scelgono i propri vescovi (c. 132-133 CCEO oppure c. 149 CCEO extra territorio)

- Hanno una propria funzione legislativa oltre quella della eparchia (c. 110.1 CCEO, per il territorio del patriarcato).

- Hanno la capacità di erigere circoscrizioni all'interno dei propri confini (c. 85 CCEO)

In generale, la potestà esecutiva appartiene al Capo della Chiesa *sui iuris* (*primum inter pares*) e quella legislativa-giudiziaria al Sinodo dei vescovi (o simile) della Chiesa *sui iuris* (da non confondere con il Sinodo dei vescovi della Chiesa Universale).

(Elenco di Chiese *sui iuris* nella piattaforma Discere).

(C) La conferenza episcopale e la legislazione particolare.

Dal s. XIX specialmente nella Chiesa latina si sono sviluppate le conferenze episcopali, fino a giorno di oggi che tutti i vescovi del mondo sono assegnati a una delle 114 conferenze episcopali; 92 conferenze nazionali, 18 sovranazionali; 4 infranazionali (Inghilterra-Galles; Scozia; CCBI-India; CBCI-India).

Il Concilio Vaticano II soprattutto per via del decreto *Christus Dominus* stabilì i parametri principali di come dovevano essere costituite le conferenze episcopali per una «cooperazione sempre più stretta e concorde con gli altri vescovi (...) affinché da uno scambio di esperienze e di pareri sgorgi una santa armonia di forze, per il **bene comune** delle Chiese» (CD 37).

**Non sono associazioni volontarie di vescovi** che cedono le proprie competenze bensì entità gerarchiche, create dalla Sede apostolica, con una determinazione precisa di attribuzioni, al servizio di un migliore governo episcopale.

Gli statuti stabiliscono chi sono i membri: la questione principale è che abbiano voto deliberativo **effettivamente decisivo solamente i vescovi effettivamente titolari di uffici capitali** (al di sopra dei vescovi ausiliari o agli emeriti: p. es. in Germania ci sono oggi 29 vescovi a capo di diocesi, 41 ausiliari, 41 emeriti).

Le conferenze episcopali “possono” o “devono” legiferare sulle materie a loro rimesse dal diritto universale. Nel CIC si dice che “possono” legiferare su 22 materie (ad esempio: c. 891, 1031.3, 1251) e “devono” farlo su 21 materie (come c. 230.1; 964.2; 1292.1). Per legiferare su materie non riferite nel CIC o altra legge universale, devono chiedere un mandato speciale alla Sede apostolica.

c. 455 CIC - § 1. La Conferenza Episcopale può emanare decreti generali solamente nelle materie in cui lo abbia disposto il diritto universale, oppure lo stabilisce un mandato speciale della Sede Apostolica, sia *motu proprio*, sia su richiesta della conferenza stessa. § 2. Perché i decreti di cui al § 1 siano

emanati validamente, devono essere espressi nella riunione plenaria almeno mediante i **due terzi dei voti dei Presuli che con voto deliberativo** appartengono alla Conferenza, e non ottengono forza obbligatoria se non vengono legittimamente promulgati, dopo essere stati **autorizzati dalla Sede Apostolica (*recognitio*)**.

### **Materiale ulteriore per lo studio**

Cenalmor, Daniel, e Miras, Jorge. *Il diritto della Chiesa: corso di diritto canonico. Sussidi di teologia*. Roma: EDUSC, 2005, pp. 284-291.